*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 123° — Numero 287

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 18 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 1982.

**Distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti in esattoria dell'IRPEG e ILOR dovute in base a dichiarazione integrativa di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 516.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 21, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che prevedono la riscossione mediante versamento diretto delle imposte dovute in base a dichiarazioni integrative dei contribuenti che intendono definire le pendenze in materia tributaria, mediante stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio e 13 dicembre 1979, con i quali sono stati approvati, tra gli altri, i modelli di distinta e di bollettino di conto corrente postale per il versamento in esattoria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi;

Considerato che per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni integrative non si rende necessario approntare una specifica modulistica, essendo sufficiente l'integrazione di quella già approvata con i predetti decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento diretto in esattoria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione integrativa dei redditi, presentata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, si dispone l'utilizzazione della distinta di versamento Mod. 11, Modul. F-Imposte 511, o del bollettino di conto corrente postale Mod. 10, Modul. F-Imposte 510, integrati dal numero di codice esattoriale 2130, la cui legenda è: « Irpeg dovuta in base a dichiarazione integrativa (legge 7 agosto 1982, n. 516) ».

Art. 2.

Per il versamento diretto in esattoria dell'imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, liquidata in base alla dichiarazione integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, si dispone l'utilizzazione della distinta di versamento Mod. 15, Modul. F-Imposte 515 o del bollettino di conto corrente postale Mod. 14, Modul. F-Imposte 514, integrati dal numero di codice esattoriale 3130, la cui legenda è: « Ilor dovuta in base alla dichiarazione integrativa (legge 7 agosto 1982, n. 516) ».

Art. 3.

Sulla distinta del versamento in esattoria e sul bollettino di conto corrente postale indicati negli articoli precedenti, il contribuente deve riportare la modalità di versamento prescelta (in unica soluzione; in tre rate; in sei rate), quale risulta dalla dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. In caso di versamento frazionato, occorre indicare altresì a quale rata di versamento stesso si riferisce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1982

*Il Ministro*: FORMICA

(4997)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 ottobre 1982.

**Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2225/82 della Commissione del 6 agosto 1982 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. 237/L del 12 agosto 1982 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in Italia dei prodotti tessili della categoria 19 originari delle Filippine;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di fazzoletti da naso e da taschino (v.d. 61.05 cod. stat. 300-990), originari delle Filippine è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76 protocollo n. 349200 dell'8 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le autorizzazioni automatiche rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 12 ottobre 1982

*Il Ministro del commercio con l'estero*
CAPRIA

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

(4996)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1982.

**Autorizzazione al Mediocredito regionale della Basilicata ad effettuare le operazioni di credito industriale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del Mediocredito regionale della Basilicata di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto Istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Decreta:

Il Mediocredito regionale della Basilicata è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

L'Istituto anzidetto effettuerà le erogazioni di cui sopra nell'osservanza della norma di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

(4967)

DECRETO 4 ottobre 1982.

**Autorizzazione al Mediocredito regionale della Basilicata ad effettuare le operazioni di credito turistico e alberghiero.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 45 del citato testo unico n. 218, il quale prevede, al primo comma, che alla concessione dei mutui a tasso agevolato a favore delle iniziative nel settore turistico e alberghiero provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni;

Ritenuto che tale richiesta possa essere accolta;

Decreta:

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata) è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico e alberghiero di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

(4966)

DECRETO 15 ottobre 1982.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1981, biennali, 1° maggio 1982, biennali, e 1° maggio 1982, quadriennali, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1982 e scadenza 1° maggio 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i propri decreti:

n. 261305/66-AU-3 del 16 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1981, a 24 mesi, fino a lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 2730/66-AU-10 del 20 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982,

a 24 mesi, fino all'importo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 3.000 miliardi;

n. 2731/66-AU-11 del 20 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982, a 48 mesi, fino a lire 750 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1982 e scadenza 1° maggio 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9 24457% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1981, a 24 mesi;

al 9 24457% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a 24 mesi;

al 9,84457% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a 48 mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° maggio 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,25% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1981, a 24 mesi;

al 9,25% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a 24 mesi;

al 9,85% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a 48 mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 261305 del 16 ottobre 1981, n. 2730 e n. 2731 del 20 aprile 1982, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1983, è determinato nella misura:

del 9,25% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1981, a 24 mesi, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 3;

del 9,25% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a 24 mesi, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 2;

del 9,85% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a 48 mesi, emessi per lire 500 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 419.250.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 92.500.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1981, a 24 mesi;

di L. 277.500.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a 24 mesi;

di L. 49.250.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a 48 mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

(5036)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 29 giugno 1982, n. **750.**

**Autorizzazione al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, in Roma, ad accettare un legato.**

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, in Roma, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente in buoni del Tesoro 9% scadenza 1979 del valore di L. 10.000.000, disposto dalla sig ra Orestina Malpocher ved. Novati con testamento olografo 25 ottobre 1977, pubblicato in data 31 maggio 1978, n. 48643/11969 di repertorio, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 16 giugno 1978 al n. *A*/4 11614.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *ottobre* 1982
*Registro n.* 21 *Interno, foglio n.* 50

DECRETO 29 giugno 1982, n. **751.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Donnino » e di « S. Lorenzo », in Neviano degli Arduini.**

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° dicembre 1980, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di « S. Donnino », in frazione Vezzano del comune di Neviano degli Arduini (Parma), e di « S. Lorenzo », in frazione Campora dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *ottobre* 1982
*Registro n.* 21 *Interno, foglio n.* 51

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1982, registro n. 34 Difesa, foglio n. 219, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana.

*Croce*

Comune di Romano d'Ezzelino. — Le genti del comune di Romano d'Ezzelino, centro rurale alle falde del glorioso monte Grappa, sostennero con animo indomito la guerra partigiana rispondendo prontamente e con entusiasmo al richiamo della Patria oppressa. I ventinove tra impiccati, fucilati e deportati sono il segno tangibile e imperituro dell'olocausto e delle sofferenze che la popolazione di Romano d'Ezzelino ha coraggiosamente sopportato e offerto in difesa di quegli ideali di libertà da essa sempre esaltati. — Romano d'Ezzelino, settembre 1943-aprile 1945.

(4979)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma.

Con decreto ministeriale dell'11 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

(5001)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Veneto

Con decreto ministeriale 22 settembre 1982, n. 1691, è stato dichiarato, ai sensi della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

*Belluno*: nubifragi con grandine del 24 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Arsiè, Fonzaso e Sovramonte.

*Venezia*: grandinate del 24 giugno 1981 e 1° settembre 1981 in varie località del territorio del comune di Mirano; grandinate del 27 ottobre 1981 in varie località del territorio del comune di Chioggia;

*Verona*: grandinata dell'11 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Angiari, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese, Legnago, Marano di Valpolicella, Negrar, Nogara, S. Pietro in Cariano, Sorgà e Verona Sud (S. Massimo).

La regione Veneto, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4980)

### Cancellazione di alcune associazioni dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale 10 settembre 1982, l'Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Matera e Potenza, con sede in Matera, è stata cancellata dal n. 23 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Per effetto di tale cancellazione l'associazione stessa perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con decreto ministeriale 15 dicembre 1979.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1982, l'Associazione di zona di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Corigliano Calabro, è stata cancellata dal n. 45 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Per effetto di tale cancellazione l'associazione stessa perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con decreto ministeriale 15 dicembre 1979.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1982, l'Associazione interprovinciale di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - AIPAO, in Catania, è stata cancellata dal n. 55 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Per effetto di tale cancellazione l'associazione stessa perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con decreto ministeriale 15 dicembre 1979.

(4981)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal sig. Eduino Zucchet

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 la riscossione del carico tributario di L. 44.729.468, dovuto dal sig. Eduino Zucchet, da Roma, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni del sopramenzionato contribuente che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4950)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il decreto ministeriale 4 agosto 1982 recante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Motor Show '82 - Rassegna del motorino » e « Boat Show '82 - Rassegna della nautica » pubblicato, con altri analoghi, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982, pag. 5961, dove è scritto: « *motorino* », leggasi: « *motorismo* ».

(4976)

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 settembre 1982, n. 36.

**Reddito d'impresa - Opere e servizi in corso di esecuzione - Prospetto dimostrativo delle valutazioni eseguite - Art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.**

*Alle intendenze di finanza*
*Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette*
*Agli uffici distrettuali delle imposte dirette*
*Al comando generale della Guardia di finanza*

e, p. c.:

*Al servizio centrale degli ispettori tributari*
*Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo*

### PREMESSA

L'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, disciplina la valutazione di una particolare categoria di rimanenze finali, quella cioè costituita da opere, forniture e servizi, di durata ultrannuale, pattuiti come oggetto unitario in contratti d'appalto, somministrazione, vendita su ordinazione e simili, la cui esecuzione, parzialmente effettuata nel corso del periodo d'imposta, non è ancora terminata alla fine del periodo stesso.

Il carattere distintivo di tali rimanenze, rispetto a quelle genericamente previste e disciplinate dall'art. 62 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597, risiede nel fatto che, mentre queste ultime rappresentano dei costi sospesi, a fronte dei quali non vi è stata realizzazione dei correlativi ricavi, le fattispecie di cui all'art. 63 rappresentano costi a fronte dei quali esistono corrispettivi contrattualmente pattuiti, che devono in parte essere imputati al periodo d'imposta in corso.

Anche nella precedente legislazione la valutazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione aveva una sua particolare regolamentazione, contenuta nell'art. 116 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Tale norma prescriveva che la determinazione del reddito derivante da operazioni non ancora ultimate alla fine dell'esercizio doveva essere effettuata « sulla base della quota di ricavi e di spese proporzionalmente imputabili all'attività svolta in ciascun periodo d'imposta, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione ».

La pratica applicazione della suddetta regola aveva dato adito a numerose contestazioni, causate dalle difficoltà di pervenire ad un'univoca determinazione delle quote di costi e di ricavi, di cui il legislatore ha tenuto conto nel formulare la nuova disposizione. In questa ultima, infatti, oltre ad una piu puntuale delimitazione della fattispecie, viene meglio precisato il procedimento di quantificazione dei valori di bilancio.

Il primo comma dell'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 definisce l'ambito di applicazione della norma, individuando le ipotesi contrattuali in essa ricomprese.

I commi secondo, terzo e quarto stabiliscono i criteri di valutazione e di rilevazione contabile da adottare per la determinazione del reddito d'impresa.

Il quinto comma impone al contribuente un obbligo formale, consistente nell'allegare alla dichiarazione annuale dei redditi, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale che al termine del periodo d'imposta risulti in corso di esecuzione, un prospetto dal quale sia possibile desumere tutta una serie di dati, necessari per i controlli di merito da parte dei competenti uffici.

Il sesto comma, infine, prevede l'estensione di tutte le precedenti disposizioni ai due casi ivi specificati.

Con la presente circolare, dopo una breve illustrazione delle disposizioni dei primi quattro commi dello art. 63, vengono forniti chiarimenti in ordine alla portata del successivo quinto comma, e, per renderne più agevole l'applicazione, viene proposto uno schema di prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Il prospetto ha lo scopo di agevolare i contribuenti nella rilevazione dei dati posti a base delle valutazioni prescritte dalle disposizioni in argomento, consentendo un più preciso e completo assolvimento dell'obbligo di legge ed offrendo agli uffici dati esposti in maniera uniforme e completa, tale da facilitare i controlli sia formali che sostanziali.

### *Capitolo primo*

### AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Il primo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, precisa i casi in cui trovano applicazione le particolari regole di valutazione specificamente indicate nei tre commi successivi.

La norma è diretta a tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che svolgono attività da cui derivi reddito d'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 51 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 — anche se ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600 — e che alla fine del periodo d'imposta abbiano in corso di esecuzione opere, forniture e servizi, pattuiti come oggetto unitario in negozi giuridici riconducibili in una delle seguenti fattispecie:

contratto di appalto di opera di cui all'art. 1655 del codice civile;

contratto di appalto di servizi, di cui all'art. 1677 del codice civile;

contratto di somministrazione, di cui all'art. 1559 del codice civile;

contratto di vendita su ordinazione.

Rientrano altresì nell'ambito applicativo dell'articolo in commento tutti gli altri contratti aventi caratteristiche simili a quelli innanzi elencati.

In ogni caso, il contratto posto in essere deve riguardare opere, forniture e servizi aventi un tempo di esecuzione superiore ai dodici mesi.

Per espressa disposizione del sesto comma dello stesso art. 63, le particolari regole di valutazione valgono anche nel caso di esecuzione di opere, forniture o servizi che, sebbene regolati da più contratti con scadenze

ricadenti nello stesso periodo d'imposta, siano fra loro oggettivamente connessi in modo da costituire, di fatto, un'unica prestazione di durata pluriennale.

Le stesse disposizioni, infine, possono essere applicate, su richiesta del contribuente, ed in alternativa a quelle di cui al sesto comma dell'art. 62 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597, nel caso in cui le opere, le forniture o i servizi, in corso di esecuzione alla fine del periodo d'imposta, derivino da un contratto di appalto, somministrazione, vendita su ordinazione o simili avente durata inferiore ai dodici mesi.

Il contratto può avere per oggetto l'esecuzione di una opera, cioè la produzione di un bene; la somministrazione di beni che possono essere acquistati o prodotti dal somministratore; o, infine, la prestazione di determinati servizi, eseguita in modo organizzato e continuativo e tale da ricomprendersi fra « le attività ausiliarie » di cui all'art. 2195, primo comma, numero 5), del codice civile.

## *Capitolo secondo*

## CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE CONTABILE

L'esecuzione di opere e servizi derivanti da contratti di appalto, somministrazione e simili, aventi durata pluriennale, può generare due diversi tipi di componenti positivi di reddito:

— ricavi, per le opere o le parti di esse realizzate e consegnate al committente, o per le forniture eseguite o i servizi resi che configurino prestazioni ultimate e, comunque, allorché i corrispettivi siano stati liquidati in via definitiva dal committente stesso;

— rimanenze finali, per le opere o la parte di esse realizzate non ancora consegnate al committente, o per la parte di forniture eseguite o di servizi resi che configurino prestazioni ultimate e, comunque, per tutte le prestazioni i cui corrispettivi non siano stati liquidati in via definitiva.

Ai fini della suddetta classificazione occorre precisare quando le liquidazioni dei corrispettivi, effettuate a determinati stadi di esecuzione del contratto pluriennale, devono essere considerate ricavi e quando le stesse, avendo carattere di provvisorietà, devono concorrere alla valutazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione.

I principali casi ipotizzabili sono i seguenti:

*a*) contratti di appalto aventi per oggetto la realizzazione di opere. Si deve distinguere a seconda che dal contratto si evinca o meno la possibilità di frazionare l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti in più importi, costituenti corrispettivi di singoli lotti o partite dell'intera opera, aventi una loro precisa individualità e suscettibili di distinte consegne al committente. Nella prima ipotesi, riconducibile alla disciplina di cui agli articoli 1665 e 1666 del cod. civ., i corrispettivi conseguiti dall'appaltatore si considerano ricavi nel momento in cui il committente riceve, senza riserve, la consegna dell'opera o di parte di essa, in quanto la medesima produce l'effetto traslativo della proprietà previsto dal terzo comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nella seconda ipotesi, i corrispettivi conseguiti nel corso di esecuzione del contratto costituiscono liquidazioni provvisorie di stati di avanzamento lavori e come tali concorrono alla determinazione del valore delle rimanenze;

*b*) contratti di somministrazione. Occorre distinguere tra contratti a carattere periodico e contratti a carattere continuativo, secondo quanto previsto dallo art. 1562 del codice civile. Nel primo caso, ai sensi del quarto comma dell'art. 63 in esame, i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite costituiscono ricavi soltanto se liquidati in via definitiva, concorrendo, altrimenti, alla determinazione del valore delle rimanenze. Nel secondo caso, i corrispettivi costituiscono sempre ricavi in quanto si rendono dovuti alle scadenze pattuite, indipendentemente dal fatto che sia avvenuta o meno la loro liquidazione;

*c*) contratti di appalto aventi per oggetto la prestazione di servizi. Secondo quanto previsto dall'articolo 1677 del cod. civ. vale, anche in questa ipotesi, la distinzione tra contratti a carattere periodico e contratti a carattere continuativo. La disciplina fiscale dei corrispettivi è, pertanto, analoga a quella sopra descritta per i contratti di somministrazione e ciò in perfetta aderenza a quanto previsto dal terzo comma, lettera *c*), dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Si ritiene opportuno evidenziare che i pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto non concorrono in alcun modo alla formazione del risultato economico dell'esercizio, in quanto rappresentano operazioni finanziarie che determinano semplici rapporti di debito e credito tra le due parti contraenti.

In proposito va tuttavia precisato che, ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 63, i corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento lavori, pur rivestendo in senso lato la natura di acconti, assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze. Detti corrispettivi, infatti, vengono erogati per prestazioni già eseguite, caratterizzate da particolari modalità di pagamento e, da un punto di vista concettuale, si distinguono nettamente dai veri acconti che costituiscono anticipi del committente in conto lavori da eseguire.

Nelle ipotesi in cui, a fine esercizio, la parziale esecuzione del contratto abbia fatto maturare dei corrispettivi che devono concorrere alla determinazione del valore delle rimanenze finali, il secondo comma dell'art. 63 prevede che si proceda alla quantificazione degli stessi mediante valutazione dei lavori eseguiti (o delle forniture effettuate o dei servizi resi) a partire dalla data di inizio di esecuzione del contratto o da quella di ultima liquidazione a titolo definitivo. Tale valutazione deve avvenire in misura corrispondente ai corrispettivi pattuiti per la parte di prestazioni eseguite e deve tener conto sia degli stati di avanzamento lavori già liquidati, seppure a titolo provvisorio, che degli stati di avanzamento lavori semplicemente presentati; in ogni caso, gli importi risultanti da tali atti dovranno essere assunti al lordo di quanto già corrisposto a titolo di acconto e delle ritenute a garanzia. Per le ulteriori modalità di valutazione si rinvia a quanto sarà precisato nel capitolo seguente.

Ai fini della predetta valutazione si deve tener conto anche delle maggiorazioni di prezzo che possono essere avanzate a titolo di revisione prezzi; di riserve; di maggiori corrispettivi per aumenti o variazioni delle opere ordinati durante l'esecuzione dei lavori; per qualsiasi altro titolo che trovi il suo fondamento nella legge o nel contratto. Dette maggiorazioni devono essere com-

putate ai sensi del secondo comma dell'art. 63 in misura non inferiore al cinquanta per cento, se risultano semplicemente richieste, ovvero devono essere contabilizzate tra i ricavi al cento per cento se già definitivamente accettate dal committente.

Nel caso in cui la liquidazione parziale della maggiorazione di prezzo sia superiore al cinquanta per cento dell'importo richiesto, occorre distinguere se la stessa concretizzi la definitiva accettazione degli importi pagati ovvero costituisca la semplice erogazione di un acconto che lasci impregiudicata la facoltà del committente di contestare, in tutto o in parte, l'importo richiesto.

In proposito, si ritiene che, come già affermato con risoluzione n. 9/2492 del 31 gennaio 1981, in mancanza di una diversa espressa volontà, gli importi pagati a fronte di una richiesta di maggiorazione di prezzo costituiscono una implicita parziale accettazione della richiesta stessa e, pertanto, devono essere contabilizzati come ricavi.

Nelle ipotesi di contratti di appalto per esecuzioni di opere pubbliche, le vigenti norme che regolano la materia, tra cui l'art. 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, stabiliscono che le amministrazioni committenti devono corrispondere, contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori, l'85 per cento degli importi richiesti a titolo di revisione prezzi nonché, previa ulteriore specifica richiesta e subordinatamente alla prestazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, anche il rimanente 15 per cento. Le predette norme qualificano come « acconti » le somme liquidate per revisione prezzi e, pertanto, delle stesse non si deve tener conto per intero in sede di valutazione delle opere in corso di esecuzione, essendo sufficiente che in tale valutazione sia ricompreso il cinquanta per cento dell'importo richiesto.

Si precisa che gli importi corrisposti a titolo di revisione prezzi devono comunque essere considerati ricavi, ivi compreso l'ammontare già contabilizzato tra le rimanenze, sia quando l'amministrazione appaltante provvede al pagamento, a favore dell'appaltatore, del 15 per cento residuo, senza pretendere da quest'ultimo la prestazione di alcuna fidejussione, sia quando l'amministrazione stessa, avendo già corrisposto l'intero importo richiesto a titolo di revisione, rinunci alla garanzia fideiussoria a suo tempo prestata.

E' appena il caso di puntualizzare altresì che la predetta misura del 50% delle richieste di maggiorazione di prezzo va riferita a ciascuna di esse e resta perciò esclusa la possibilità di commisurarla al totale delle richieste non ancora definite e di operare delle compensazioni con eventuali maggiori valutazioni precedentemente eseguite.

Il terzo comma dell'art. 63 consente al contribuente di ridurre la valutazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione, eseguita secondo le regole precedentemente esposte, in misura non superiore al due per cento a titolo di « rischio contrattuale ».

L'applicazione del suddetto criterio prudenziale è rimessa al giudizio del contribuente e non è pertanto ammesso alcun controllo degli uffici finanziari né sull'effettiva sussistenza del rischio, né in merito al momento al quale lo stesso sia riferibile.

Pertanto, come espressamente previsto dalla richiamata norma, la riduzione può essere applicata in qualsiasi periodo di imposta, anche con riferimento a lavori eseguiti in precedenti periodi nei quali la medesima non sia stata operata, sempreché, ovviamente, gli importi di detti lavori figurino tra le rimanenze.

La legge non impone una particolare evidenziazione contabile della riduzione operata, giacché il relativo calcolo deve chiaramente emergere dal prospetto previsto dal quinto comma dell'art. 63. Peraltro, i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria possono procedere alla contabilizzazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione al lordo della riduzione, iscrivendo la stessa in apposito fondo del passivo avente funzione rettificativa: siffatta impostazione si estrinseca in una maggiore chiarezza e precisione del bilancio, in perfetta aderenza a quanto previsto dall'art. 2423 del codice civile.

## *Capitolo terzo*

### PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1. *Omessa allegazione o incompleta compilazione del prospetto.*

Il quinto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 fa obbligo al contribuente di allegare alla dichiarazione dei redditi, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale, un prospetto dal quale emergano sia gli elementi di individuazione del contratto sia quelli esplicativi delle operazioni contabili eseguite.

La mancata allegazione di tale prospetto costituisce violazione di legge sanzionabile ai sensi dell'art. 53, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Analoga sanzione è applicabile nel caso in cui il prospetto allegato non rechi tutte le indicazioni prescritte dal medesimo quinto comma dell'art. 63 o le indicazioni stesse siano incomplete.

Verificandosi l'ipotesi di omissione o di incompletezza del prospetto, gli uffici, al fine di poter procedere ai prescritti controlli di merito, potranno avvalersi dei poteri loro conferiti dagli articoli 32 e 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 per acquisire tuti gli elementi non desumibili dalla dichiarazione dei redditi e dai relativi allegati.

Gli uffici, qualora non siano riusciti, nonostante le indagini esperite, a venire in possesso dei dati necessari alla verifica delle valutazioni esposte in contabilità, potranno procedere alla rettifica delle valutazioni stesse anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, così come previsto dall'art. 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Si rammenta che, ai fini del controllo di merito delle valutazioni eseguite, particolarmente utile potrà essere il ricorso, da parte degli uffici, ai poteri previsti dal citato art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, primo comma, numero 5) (per i casi di appalti pubblici o pubbliche forniture) e numero 8) (per i casi di analoghi contratti tra privati). In tal modo si può utilizzare la diretta conoscenza delle liquidazioni effettuate, degli stati di avanzamento approvati, delle riserve formulate, delle revisioni prezzi pretese, ecc., che la pubblica amministrazione committente

possiede (attraverso il proprio direttore dei lavori e attraverso la contabilità prescritta dalla legislazione sui lavori pubblici) e la documentazione di cui il committente privato dispone (nell'ambito delle consuetudinarie reciproche garanzie documentali che presiedono all'esecuzione di simili rapporti contrattuali).

Si ricorda, infine, che il recente decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1981, n. 664, concernente la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, con l'introduzione dell'obbligo di compilazione, da parte di taluni soggetti, delle schede di lavorazione, ha posto a disposizione degli uffici un nuovo strumento di controllo, per verificare indirettamente la congruità delle valutazioni eseguite mediante un raffronto con i costi sostenuti.

2) *Elementi di individuazione del contratto.*

Alla presente circolare viene allegato uno schema (allegato *A*) avente lo scopo di esemplificare il prospetto previsto dal quinto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 mediante l'esposizione di tutti i dati ed elementi sinteticamente indicati dalla norma. Viene inoltre allegato un secondo schema (allegato *B*), la cui compilazione è facoltativa in quanto costituisce un semplice riepilogo dei dati relativi ai singoli contratti e, nel contempo, fornisce un dettaglio dell'importo complessivo contabilizzato a titolo di « opere, forniture e servizi in corso di esecuzione ».

Con lo schema di cui all'allegato *A* non si vuol porre a carico del contribuente alcun vincolo in ordine alla forma espositiva dei dati; peraltro, l'obbligo previsto dalla disposizione sopra indicata si può ritenere compiutamente assolto soltanto se il prospetto compilato in sede di dichiarazione dei redditi, comunque strutturato, comprende in modo chiaro e completo, tutti i dati citati nell'allegato *A*.

Nella prima parte dell'allegato *A* sono esposti gli elementi di individuazione del contratto originario e degli eventuali contratti aggiuntivi, così come previsti dalla norma sopra citata, e cioè la data di stipula e gli estremi dell'eventuale registrazione, nonché i dati anagrafici del committente, o la sua ragione sociale, ed il suo numero di codice fiscale.

Queste notizie consentono agli uffici accertatori di eseguire gli opportuni controlli incrociati, di riscontrare le segnalazioni ricevute e di effettuare eventuali spogli presso gli uffici del registro.

Inoltre, viene prevista una breve descrizione dell'oggetto del contratto e ciò in quanto essa costituisce un dato essenziale per la verifica degli elementi di valutazione.

Infine, il prospetto contempla l'indicazione della data prevista per l'ultimazione dei lavori, al fine di poter desumere, in via del tutto approssimativa, in quanti periodi d'imposta verranno totalmente conseguiti i corrispettivi pattuiti.

3) *Determinazione dei corrispettivi pattuiti e dei ricavi contabilizzati.*

Una volta compilata la prima parte, essenzialmente descrittiva, alla lettera *A*) si devono riportare i dati relativi ai corrispettivi nominali pattuiti in contratto, nonché quelli relativi alle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione derivanti da contratti aggiuntivi.

Per corrispettivo nominale pattuito (punto *A*-1) si intende il valore complessivo dell'opera, delle forniture o del servizio stabilito dalle parti contraenti all'atto della stipula del contratto, in relazione al progetto originario, al capitolato d'oneri, ai prezzi unitari o forfettari pattuiti, tenuto conto dell'eventuale rialzo o ribasso d'asta o di trattativa.

L'importo originariamente fissato può subire variazioni in più o in meno (punto *A*-2) per effetto di sopraggiunte modifiche convenzionali: tali sono i maggiori o minori corrispettivi pattuiti con contratti aggiuntivi, comportanti modificazioni, nell'oggetto o in altri elementi, dell'originario contratto, quali le perizie suppletive, le variazioni progettuali, la determinazione di nuovi prezzi, ecc.

Le maggiorazioni di prezzo derivanti da clausole contrattuali o da disposizioni di legge aventi carattere integrativo della disciplina pattizia devono essere indicate alla lettera *B*) solo se già liquidate in via definitiva dal committente. Al riguardo si rileva che, oltre alle maggiorazioni di prezzo richieste a titolo revisionale (quelle cioè che conseguono all'aumento del costo unitario delle materie prime e/o della manodopera), vi possono essere altre maggiorazioni che, pur derivando dalla stessa fonte (disposizioni di legge o clausole contrattuali) scaturiscono da diversi presupposti: è il caso, ad esempio, dei maggiori importi richiesti a fronte dei costi sostenuti per l'esecuzione di opere o lavori non previsti, resisi necessari dalla natura del terreno (sorprese geologiche); o dei maggiori importi richiesti a fronte degli oneri sostenuti dall'appaltatore per la custodia e la sorveglianza dell'opera ultimata non ancora presa in consegna dal committente (guardianie).

Si può inoltre verificare che l'appaltatore avanzi delle richieste di contenuto economico non basate su disposizioni di legge o clausole contrattuali, ma miranti ad ottenere una modificazione di quanto originariamente previsto nel contratto stesso. Una simile ipotesi è completamente fuori dalla disciplina dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, in quanto si sostanzia nella proposta di un contratto modificativo che non può assumere rilevanza sin quando non sia accettato dalla controparte.

Alla lettera *C*) vanno indicati gli importi già liquidati in via definitiva e cioè i ricavi contabilizzati nei periodi d'imposta precedenti e quelli contabilizzati nel periodo d'imposta in corso, con specifica indicazione del conto economico interessato e degli estremi dei relativi atti di liquidazione.

La somma dei totali risultanti alle lettere *A*) e *B*), al netto del totale indicato sub *C*), costituisce l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti, non ancora liquidati in via definitiva (lettera *D*) di cui si deve valutare la quota parte da imputare all'esercizio in corso, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 63.

4) - *Valutazione delle prestazioni non ancora liquidate in via definitiva.*

Alla lettera *E*) devono essere evidenziati i criteri e le procedure di determinazione dei valori attribuiti alle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione alla fine del periodo d'imposta.

L'obbligo scaturisce dal preciso disposto dell'art. 63, quinto comma, ultima parte, secondo il quale nel prospetto devono essere indicati gli « elementi tenuti a base per la valutazione » e la « collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa ».

Considerato che lo scopo della norma è quello di fornire agli uffici un immediato ed esauriente strumento di controllo delle valutazioni eseguite, risulta evidente come la mancata o insufficiente esposizione dei dati di cui sopra, di fatto frequentemente riscontrata in sede di esame delle dichiarazioni dei redditi, privi di qualsiasi significato il prospetto stesso e costituisca palese violazione del precetto legislativo.

Un primo elemento che deve essere specificato è quello relativo al periodo di tempo cui si riferiscono le prestazioni eseguite, compreso fra la data di riferimento dell'ultimo stato di avanzamento lavori definitivamente liquidato e la data di fine periodo d'imposta.

Si procede quindi al calcolo extra-contabile che determina la valutazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione. Esso si articola nel modo seguente:

al punto *E*-1 devono essere indicati tutti gli stati di avanzamento lavori (o documenti equipollenti) già presentati al committente e, specificamente per ognuno di essi, i dati necessari alla sua individuazione. L'ammontare che deve essere assunto è quello risultante dalla liquidazione a titolo provvisorio, al lordo degli eventuali anticipi già corrisposti e delle ritenute a garanzia, ovvero, se la liquidazione non è ancora intervenuta, l'importo richiesto. In ogni caso, non devono essere ricomprese le maggiorazioni di prezzo richieste che saranno indicate al successivo punto *E*-3. Pertanto, il totale del punto *E*-1 corrisponderà alla valutazione delle prestazioni eseguite dalla data di riferimento dell'ultima liquidazione definitiva alla data di riferimento dell'ultima richiesta di liquidazione presentata;

il punto *E*-2 riguarda la valutazione delle prestazioni eseguite nel periodo immediatamente successivo a quello sopra indicato e precisamente dalla data di riferimento dell'ultima richiesta di liquidazione presentata alla data di fine periodo d'imposta. Il contribuente dovrà indicare le diverse prestazioni eseguite e i diversi beni forniti o posti in opera, il tutto mediante raggruppamenti omogenei che facciano riferimento alle voci specificate in contratto ed ai relativi prezzi unitari pattuiti.

Tuttavia, nel caso in cui la prestazione effettuata sia stata particolarmente complessa, nel senso che abbia comportato la fornitura o la posa in opera di un gran numero di beni diversi, oggetto di un capitolato d'oneri molto articolato, il contribuente potrà limitarsi a specificare le voci più significative della prestazione stessa, quelle, cioè, che rappresentano i maggiori costi sostenuti, e, correlativamente, i maggiori corrispettivi da stimare. In tal caso si dovranno ricomprendere in una voce residuale, che nel prospetto è stata denominata, a titolo d'esempio, « materiali vari », tutti i beni non indicati analiticamente in precedenza, precisando i riferimenti contabili (costo complessivo e diversi conti imputati) senza specificare né la quantità né il corrispettivo (medio) unitario. La valutazione del corrispettivo maturato a fronte del suddetto totale di costi residui sarà eseguita dal contribuente sulla base di un ricarico medio opportunamente stimato;

al punto *E*-3 dovrà essere evidenziato l'ammontare delle maggiorazioni di prezzo richieste e non ancora definite e, come in precedenza precisato, ciascuna di esse dovrà essere valutata per un importo minimo pari al 50 per cento. Al momento della definizione, la differenza in più costituirà ricavo del periodo d'imposta in cui essa avviene.

Infine, la lettera *F*) prevede la sommatoria degli importi parziali come sopra determinati e l'eventuale deduzione, dal totale così ottenuto, della percentuale di rischio contrattuale, prevista dal terzo comma dell'art. 63 nella misura massima del 2 %.

* * *

Si precisa che i riferimenti fatti nella presente circolare ai conti o al bilancio valgono, naturalmente, per i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria. Per quanti, invece, rientrano nel disposto del primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 (soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata), ai fini degli adempimenti previsti dalla circolare stessa occorre far riferimento alle singole poste dello specifico quadro della dichiarazione dei redditi.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta delle presenti istruzioni a questo Ministero; gli uffici distrettuali delle imposte alle rispettive intendenze di finanza.

*Il Ministro*: FORMICA

---

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DELLE OPERE, FORNITURE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

(art. 63, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 579)

*Valutazioni eseguite al* . . . . . .
*N.* . . . . . . . *del riepilogo allegato B*

Contratto del . . . . . . . registrato
a . . . . . il . . . . . . .
al n. . . . . .

OGGETTO: . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

Contratti aggiuntivi:
data di stipula . . . . . . . registrato
a . . . . . il . . . . . . .
al n. . . . . .
committente: (generalità o ragione sociale)
. . . . . . (residenza o sede legale)
(n. di cod. fisc.) . . . . .
data prevista per l'ultimazione dei lavori . .
. . . .

*A*) Corrispettivi nominali complessivamente pattuiti:

1. Corrispettivi inizialmente pattuiti . . . . . L. . . . .
2. Maggiori o minori corrispettivi pattuiti con contratti aggiuntivi . . . L. . . . .

Totale *A*) L. . . . . L. (+) . . . .

*B*) Maggiorazioni di prezzo già definite:

— richiesta del . . . . .
L. . . . . . . definite L. . . . .
— richiesta del . . . . .
L. . . . . . . definite L. . . . .
— . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . L. . . . .

Totale *B*) L. . . . . L. (+) . . . .

*C*) Importi già liquidati in via definitiva (Ricavi imputati al conto . . . . .):

— liquidazione del . . . . L. . . . .
— liquidazione del . . . L. . . . .

Totale *C*) L. . . . . L. (—) . . . .

*D*) Ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti non ancora liquidato in via definitiva ($A + B - C$) . . . . . . . . . L. . . . . . .

*E*) Valutazione delle prestazioni eseguite non ancora liquidate in via definitiva (periodo dal . . . . al . . . .):

1) Stati di avanzamento lavori (o documenti equipollenti) presentati al committente e non ancora liquidati a titolo definitivo:

S.A.L. n. . . . lavori dal . . . .
al . . . . inviato il . . . . L. . . . .

S.A.L. n. . . . lavori dal . . . .
al . . . . inviato il . . . . L. . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . L. . . . .

Totale *E*/1 L. . . . .

2) Valutazione delle prestazioni eseguite dalla data dell'ultimo stato di avanzamento lavori (o documento equipollente) presentato al committente, alla data di fine periodo d'imposta (dal . . . . al . . . .):

| Prestazione | Quantità | Riferimento contabile | | Corrispettivo pattuito | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | costo | conto | unitario | Totale |
| *Esempio*: | | | | | |
| Manodopera . . . . . . | ore n. . . . . | L. . . . . . . . . | c/*A* . . . . . . . | L. . . . . . . . | L. . . . . . . . . . |
| Calcestruzzo . . . . . . . | mc. . . . . . | L. . . . . . . . . | c/*B* . . . . . . . | L. . . . . . . . | L. . . . . . . . . . |
| Ferro . . . . . . . . . | q.li . . . . . | L. . . . . . . . . | c/*C* . . . . . . | L. . . . . . . . | L. . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . . . |
| Materiali vari . . . . . . | | L. . . . . . . . . | c/*E-F-G* . . . . | | L. . . . . . . . . . |
| | | | | Totale *E*/2 | L. . . . . . . . . . |

3) Maggiorazioni di prezzo da definire:

— richiesta del . . . L. . . . . . valutata L. . . .
— richiesta del . . . L. . . . . . valutata L. . . . .
— . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale *E*/3 L. . . . .

*F*) Valore contabilizzato:

1) Valutazione totale eseguita ($E/1 + E/2 + E/3$) L. . . . .
2) meno: rischio contrattuale . . . . .% . . L. . . . .
3) Valutazione contabilizzata . . . . . . L. . . . .

Allegato *B*

## RIEPILOGO DEI PROSPETTI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

(quinto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597)

| Numero di riepilogo | Committente | Descrizione dei lavori | Valutazione contabile | *Note* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 2 | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| | Totale lavori in corso come da dichiarazione . . . | | | |

(4921)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO « ESPOSIZIONE TRIENNALE INTERNAZIONALE DELLE ARTI DECORATIVE E INDUSTRIALI MODERNE E DELL'ARCHITETTURA MODERNA »

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) con mansioni di addetto alle macchine contabili, per il settore « servizi tecnici e amministrativi ».**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) con mansioni di addetto alle macchine contabili, per il settore « servizi tecnici e amministrativi » dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) diploma di istruzione professionale ad indirizzo commerciale, con esclusione di qualsiasi altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », 20121 Milano, viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4986)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di commesso per gli uffici della segreteria generale**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di commesso per gli uffici della segreteria generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) licenza elementare;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », 20121 Milano, viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4987)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di archivista-dattilografo in prova, nel ruolo amministrativo dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », 20121 Milano, viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4988)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico per gli uffici tecnici-amministrativi**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico per gli uffici tecnici-amministrativi dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) licenza elementare;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », 20121 Milano, viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4989)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo per gli uffici della segreteria generale.**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo (ruolo amministrativo) per gli uffici della segreteria generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazio-

nale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», 20121 Milano, viale Alemagna n. 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4990)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo per il settore «affari generali»**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo per il settore « affari generali » dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) diploma di laurea in lettere, in filosofia o in architettura, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso una facoltà italiana, legalmente riconosciuta;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», 20121 Milano, viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4991)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo per gli uffici dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) diploma di ragioniere, con indirizzo commerciale, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», 20121 Milano, viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4992)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo (bibliotecario) per la biblioteca nel settore «biblioteca, documentazione, archivio».**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente (ruolo amministrativo) per personale da assegnare alla biblioteca dello ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna, n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) diploma di scuola media superiore, integrato dalla qualifica di bibliotecario o di assistente di biblioteca conseguito frequentando gli appositi corsi professionali;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», 20121 Milano, viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4993)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (geometra)**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (geometra) per gli uffici dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna, n. 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

*a*) diploma di geometra, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», 20121 Milano, viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

**(4994)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi delle direzioni provinciali del tesoro.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 (datato 15 settembre 1982) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 15 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1982, registro n. 13, foglio n. 392, che approva la graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi delle direzioni provinciali del tesoro, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980.

**(4927)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 (datato 15 settembre 1982) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1982, registro n 20, foglio n. 159, che approva la graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciale del tesoro, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980.

**(4926)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 (datato 15 settembre 1982) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 15 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1982, registro n. 14, foglio n. 330, che approva la graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980.

**(4928)**

## REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 32, IN MONCALIERI

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente della divisione di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Moncalieri (Torino).

**(633/S)**


# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — *Direzione Commerciale* — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

Tipo

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ..... L. 72.000
semestrale ..... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ..... L. 100.000
semestrale ..... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ..... L. 96.000
semestrale ..... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ..... L. 85.000
semestrale ..... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ..... L. 165.000
semestrale ..... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ..... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ..... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ..... L. 400

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 450

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 450

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Abbonamento annuale ..... L. 65.000
Abbonamento semestrale ..... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**
**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

## REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN ROVIGO

**Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Rovigo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Rovigo (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Rovigo

**(634/S)**

## OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

**(632/S)**

## OSPEDALI «CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

**Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

**(641/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 285 del 15 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*A.CO.TRA.L. - Azienda consortile trasporti laziali*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo funzionario, livello terzo.

*Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 13, in Castelfranco Veneto*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ortottista, terapista della riabilitazione, tecnico di colpocitologia, perito chimico ed ostetrica.

*Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Arzachena*: Concorso pubblico, per esami, a posto di interprete.

*Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 26, in Portoferraio*: Concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi.

*Ospedale « Gravina e Santo Pietro », in Caltagirone*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di anatomia patologica, tecnico di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche, capo sala dietista e psicologo non medico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822870)